



Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 21/03/2011

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 4 Osservatorio del mercato del lavoro e dell'occupaz., emigrazione ed
immigra

Oggetto dell'Atto:

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL RAPPORTO LSU CON IL SIG.CAPUTO
ANGELO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che Che con i Decreti Legislativi n. 468 del 01/12/1997 " Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24.06.1997 n. 196 " e n.81 del 28.02.2000 "Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45 comma 2 della legge 17.05.1999 n. 144 "sono stati stabiliti i criteri e le norme per l'attuazione dei progetti per LSU;
- che Che in particolare l'art.8 comma 13 e l'art.9 del D.Lgs.468/97 e l'art. 9 del D. Lgs. N. 81/2000 disciplinano l'utilizzo e la decadenza dei lavoratori socialmente utili;
- che Con atto convenzionale del 04.05.2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, quest'ultima veniva impegnata ad adottare tutti gli atti necessari a garantire la continuità del progetto, a far data dal 10.06.2000. In forza della medesima Convenzione fu attribuita alla Regione Campania la competenza per l'adozione degli atti necessari al riordino della disciplina dei lavoratori socialmente utili;
- che Con Delibera di Giunta Regionale n. 5285 del 19.10.2001 fu stabilito per i lavoratori socialmente utili un periodo massimo di assenze per malattie fissato nel 30% delle ore di utilizzo nell'arco temporale di sei mesi;
- che Il lavoratore socialmente utile Caputo Angelo, inserito nel progetto " Rilevazione di vulnerabilità di strutture ed infrastrutture a rischio sismico "presso il Settore Genio Civile di Avellino, deputato alla gestione funzionale e produttiva del citato lavoratore, ha superato il limite del 30% di assenze previste;

CONSIDERATO

- che Le assenze del lavoratore socialmente utile Caputo Angelo si sono protratte e ripetute nel tempo, tanto da compromettere i risultati delle attività;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 222 del 13.02.2009 è stata disposta l'esclusione del lavoratore Caputo Angelo dalle attività socialmente utili;

RILEVATO

- che Che il lavoratore socialmente utile Caputo Angelo in data 08 febbraio 2010 ha depositato presso il giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, ricorso verso tale deliberazione, chiedendo contestualmente il ripristino delle funzionalità del rapporto di LSU;
- che il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Ciro Luce, nell'udienza del 10 novembre 2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto la sentenza n.2205/2010 relativa alla causa civile iscritta al n. 327/2010 R.G. Lavoro, a mezzo della quale è stata accolta la domanda del lavoratore Caputo Angelo;

- che In virtù di tale sentenza la Regione Campania è stata condannata:
 - ~ al ripristino della funzionalità del rapporto di LSU;
 - ~ al risarcimento del danno a favore di Caputo Angelo, pari all'ammontare degli emolumenti che gli sarebbero stati corrisposti dall'illegittimo provvedimento di esclusione e fino all'attualità;
 - ~ al pagamento delle spese di giudizio.
- che In data 29.12.2010 il Settore T.A.P. di Avellino ha trasmesso al Settore Or.Me.L., con nota prot. n. 1034154 tale sentenza.
- che Con nota n. 0039829 del 19/01/2011 il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ha comunicato al Settore O.R.Me.L. il conferimento del mandato conferito all'A.G.C. Avvocatura del ricorso in appello, in via d'urgenza, alla sentenza n.2205/2010 del Tribunale di Avellino;
- che Con nota n. 0174829 del 03/03/2011 Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ha comunicato al Settore O.R.Me.L. che il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura, con nota n. 0198757 del 25/02/2011 ha informato che pur proponendo l'appello alla sentenza non sussistono gli estremi per ottenere la sospensione degli effetti della sentenza n. 2205/2010.

RITENUTO

- di Dover procedere alla revoca della D.G.R. n. 222 del 13/02/2009;
- di dover riscrivere il Sig. Caputo Angelo negli elenchi dei L.S.U. gestiti dal Settore T.A.P. di Avellino, con decorrenza dalla data della sentenza emessa dal giudice del Lavoro del tribunale di Avellino;
- di demandare al responsabile del Settore T.A.P. di Avellino, tutti gli atti conseguenti il reinserimento del Sig. Caputo Angelo nel bacino dei L.S.U.;

VISTI

Il D.Lgs. n. 468/97;
Il D.Lgs. n. 81/2000;
L'atto convenzionale del 04.05.2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania;
La D.G.R. n. 5285 del 19.10.2001
La D.G.R. n.3466/2000;
Il D.D. n. 1 del 04.01.2011;
La sentenza n.2205/2010 del tribunale di Avellino;

PROPONE E LA GIUNTA A VOTO UNANIME DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, da considerarsi parte integrante del presente atto:

- di Dover procedere alla revoca della D.G.R. n. 222 del 13/02/2009;
- di dover riscrivere il Sig. Caputo Angelo negli elenchi dei L.S.U. gestiti dal Settore T.A.P. di Avellino, con decorrenza dalla data della sentenza emessa dal giudice del Lavoro del tribunale di Avellino;
- di demandare al responsabile del Settore T.A.P. di Avellino, tutti gli atti conseguenti il reinserimento del Sig. Caputo Angelo nel bacino dei L.S.U.;

trasmettere il presente atto:

1. All'A.G.C. 17;
2. Al Dirigente del settore O.R.Me.L.;
3. Al Dirigente del Settore Genio Civile di Avellino;
4. Al Dirigente del Settore T.A.P. di Avellino;
5. All'A.G.C. 07 Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale;
6. Al BURC per la pubblicazione.